

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 15936/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15936 del 2023, proposto da Terme di Saturnia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Barile, Massimiliano Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

nei confronti

Palma S.a.s. di Adelmo Morselli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto di finanziamento del Ministero del Turismo, protocollo del Segretariato Generale n. 0015865/2023 del 18 agosto 2023, pubblicato il 18 settembre 2023, avente ad oggetto la concessione di agevolazioni P.n.r.r., Mic3 Investimenti 4.2.1, 4.2.2;
- e per quanto di ragione, dell'Avviso Pubblico ex artt. 1 e 4 DL 152/2021 Incentivi Imprese Turistiche;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, ad esso propedeutico e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo e dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Premette parte ricorrente di aver presentato il proprio progetto in data 28 febbraio 2022, rubricato come "*FIT Terme di Saturnia Spa IFIT0003835*", in relazione all'erogazione di contributi a fondo perduto e al riconoscimento di crediti di imposta in favore delle imprese operanti nel settore turistico, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, per un'agevolazione pari ad € 967.440,48 a fronte di un investimento totale pari ad € 1.159.300,60.

A norma dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso del 23 dicembre 2021 (*Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre*

2021, n. 152”) e ai sensi dell’articolo 3, comma 9, dell’Avviso pubblico del Ministero del Turismo in data 8 aprile 2022 gli incentivi venivano quindi concessi alle imprese collocate in posizione utile in graduatoria.

Successivamente il Ministero del Turismo, dopo aver preso atto di una serie di rinunce, provvedeva a pubblicare in data 18 settembre 2023 il decreto, qui impugnato, di scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammessi alle agevolazioni, riportante, alla pagina 7, il contributo riconosciuto alla Società Terme di Saturnia S.p.A., per un importo pari ad € 165.701,27, di cui € 40.000,00 a fondo perduto ed € 125.701,27 sotto forma di credito di imposta, e pertanto in misura inferiore a quanto richiesto (pari ad € 967.440,48 su un investimento totale pari ad € 1.159.300,60).

Terme di Saturnia S.p.A. impugna quindi il predetto decreto di finanziamento del Ministero del Turismo, protocollo del Segretariato Generale n. 0015865/2023 del 18 agosto 2023, insieme con gli atti connessi, propedeutici e conseguenti, chiedendone l’annullamento, sulla base del seguente unico motivo:

Violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione, violazione della normativa comunitaria di settore, dell’art.1, commi 1/ e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, dell’Avviso del 23 dicembre 2021 del Ministero del Turismo; Violazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”; Eccesso di potere; Travisamento dei fatti; Motivazione assente e/o carente e/o contraddittoria e/o manifestamente illogica;

2. Si è costituita in giudizio Invitalia S.p.A. chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.

3. All’udienza pubblica del 10 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Sostiene parte ricorrente l’illegittimità del predetto decreto nella parte in cui avendo applicato il regime “*de minimis*” non riconosce alla ricorrente la fruizione integrale del contributo richiesto, affermando che il contributo ad essa riconosciuto sarebbe dovuto essere quantificato applicando la sezione 3.13 “*Sostegno agli*

investimenti per una ripresa sostenibile” del Quadro Temporaneo, introdotta nel novembre 2021 dalla sesta modifica al Quadro Temporaneo stesso e la cui scadenza, inizialmente fissata per il 31 dicembre 2022, è stata successivamente prorogata dalla Commissione europea al 31 dicembre 2023.

Sostiene, in tal senso, che al momento dell'erogazione del contributo fosse vigente, quale regime derogatorio alle regole comunitarie generalmente applicabili in materia di aiuti di stato, la sezione 3.13 del Quadro Temporaneo, in base alla quale la società ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto il 100% del contributo richiesto, pari cioè ad euro 967.440,48 e non invece solamente euro 165.701,27.

Il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione, avendo Invitalia fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 8 dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, concernente le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, laddove ha previsto che *“Nel caso di superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" o dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" in vigore al momento della concessione del contributo, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta dai soggetti richiedenti o della visura del registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente è concessa l'agevolazione nei limiti dell'importo di aiuto ancora disponibile”.*

Invero, anche l'art. 3, comma 9, dell'Avviso dell'8 aprile 2022 prot. 4986/22 ha precisato quanto già specificato nell'Avviso del 23 dicembre 2021, ossia che

l'erogazione dell'incentivo deve essere autorizzata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento de minimis e alle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro Temporaneo.

A tal punto, proprio in relazione alla tipologia di contributo da erogare alla ricorrente, a fronte di una istanza del 1° marzo 2022 delle autorità italiane, la Commissione europea con decisione C(2022) 3188 *final*, datata 11 maggio 2022, ha approvato la misura in esame in quanto necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato italiano, ritenendola conforme alle condizioni previste nella sezione 3.1 “*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*” del Quadro Temporaneo, relativa agli «*aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità*» (paragrafo 21 e ss. punto 3.1 Quadro Temporaneo), e, quindi, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. b), TFUE.

Seguendo la linea interpretativa dettata dalla medesima Commissione occorre pertanto, per le tipologie di aiuti che qui vengono in rilievo, fare riferimento alla sezione 3.1 “*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*” del Quadro Temporaneo e non alla sezione 3.13, come invece sostenuto dalla parte ricorrente.

Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Avviso del 23 dicembre 2021 i contributi *de quo* sono stati concessi “*secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi*”, appare ineccepibile la scelta di Invitalia di quantificare i contributi spettanti alle imprese beneficiarie applicando la sezione 3.1 del Quadro Temporaneo fino al 30 giugno 2022 – sezione a cui, peraltro, si era sempre fatto riferimento nei decreti con cui il Ministero del Turismo ha disposto la concessione della misura agevolativa – e il Regolamento de minimis.

Lamenta inoltre la ricorrente la violazione della Circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 in quanto Invitalia non avrebbe garantito un presidio continuo dell'attuazione e dell'avanzamento dei progetti

finanziati dal PNRR in termini di flussi finanziari, quale obbligo gravante sul soggetto attuatore ai sensi della Circolare stessa.

Il profilo di doglianza è infondato, in quanto Invitalia ha correttamente riconosciuto i contributi alle imprese beneficiarie applicando le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento *de minimis* come sopra specificato.

Va inoltre dichiarato infondato il profilo di doglianza con il quale la parte ricorrente lamenta l'erroneo calcolo del contributo in quanto *“Terme di Saturnia S.p.A. rappresentando “Impresa Unica” (ai sensi del regolamento “de Minimis”) con altre Società, ha un plafond de Minimis disponibile nettamente inferiore a quanto concesso con il provvedimento qui impugnato”*.

Infatti, come correttamente dedotto dalla società resistente, tale diverso importo è dovuto ad un mero errore materiale di Invitalia nella compilazione del campo degli aiuti in RNA (Registro Nazionale degli Aiuti) nel quale si fa erroneamente riferimento alla singola impresa e non al gruppo di cui essa invece fa parte, essendo stato infatti l'importo *de minimis* di Euro 165.701,27, correttamente, riconosciuto alla ricorrente.

5. In definitiva, gli argomenti sopra svolti evidenziano l'infondatezza dei motivi qui esaminati e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame va respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori, in favore di Invitalia S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe Grauso

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO